



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Civile di Firenze

Sezione Quinta Civile – Sezione specializzata in materia di impresa

Il Collegio nella seguente composizione:

dott. Niccolo' Calvani	Presidente
dott.ssa Linda Pattonelli	Giudice
dott.ssa Laura Maione	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. RG 2794/2020 tra le parti:

TRESSEL OVERSEAS S.A., TORRADO HOLDINGS INC., CARMINE ROTONDARO, rappresentati e difesi dall'avv. NICOLA PABIS TICCI ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a Firenze in Via G. Modena 23, come da procura allegata telematicamente.

ATTORI

e

SALVATORE CASTELLANETA, rappresentato e difeso dall'avv. CORRADO ALLORA ABBONDI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Milano in Via San Vittore 40, come da procura allegata telematicamente.

ROTONDINO MALL S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, rappresentata e difesa dal curatore speciale avv. GHERARDO SORESINA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Firenze in Via Palestro 3, come da procura allegata telematicamente.





OGGETTO: revoca del liquidatore.

CONCLUSIONI

Attori:

“Voglia l’Ill.mo Tribunale di Firenze respinta ogni contraria domanda, eccezione o istanza e previa ogni più opportuna declaratoria,

A) accertare la sussistenza delle plurime violazioni di legge poste in essere dall’Avv. Salvatore Castellaneta nello svolgimento della propria attività di Liquidatore della Rotondino Mall S.r.l. in liquidazione;

B) dichiarare, pertanto, la sussistenza di una giusta causa di revoca dello stesso ai sensi dell’art. 2487, 4° comma, c.c.;

C) e, per l’effetto, disporre la revoca dell’Avv. Salvatore Castellaneta dalla carica di Liquidatore dell’ente.

Con vittoria di spese e compensi professionali e con condanna del Liquidatore ai sensi dell’art. 96 c.p.c.

IN VIA ISTRUTTORIA, insiste, ove in Tribunale dovesse ritenerlo necessario, nelle istanze istruttorie formulate in seconda memoria, chiedendo l’integrale rigetto delle richieste di prova orale formulate ex adverso”.

Convenuto:

“Piaccia all’On.le Tribunale di Firenze,

- respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione;

- emesse tutte le più opportune pronunzie, condanne e declaratorie del caso;

1. in via preliminare e pregiudiziale: dichiarare inammissibili e/o comunque improcedibili le domande proposte da Tressel Overseas SA, da Torrado Holdings Inc. e da Carmine Rotondaro, essendo competente a decidere il tribunale arbitrale nominato in conformità alla clausola compromissoria di cui all’art. 33 dello Statuto Sociale di Rotondino Mall S.r.l.;

2. Sempre in via preliminare e pregiudiziale: disporre la sospensione ex art. 295 c.p.c. del presente giudizio, in attesa della definizione del giudizio n.



16035/2019 RG - Tribunale di Firenze, Giudice Dott.ssa Patrizia Pompei, avente ad oggetto l'impugnazione della delibera di approvazione dei bilanci di esercizio 2017 e 2018, nonché del bilancio finale di liquidazione, stante il rapporto di necessaria pregiudizialità sussistente tra le domande proposte nel presente e nel richiamato giudizio;

3. in subordine e nel merito: respingere, in quanto inammissibili per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., nonché infondate in fatto e diritto per le ragioni esposte in atti, le domande tutte proposte da Tressel Overseas SA, da Torrado Holdings Inc. e da Carmine Rotondaro, con la più opportuna motivazione e come meglio;

4. disporre la cancellazione delle espressioni offensive analiticamente indicate in atti e il risarcimento del danno ex art. 89 c.p.c anche non patrimoniale nella misura che sarà ritenuta di giustizia;

5. in ogni caso, con vittoria di compensi e spese del presente giudizio e condanna delle attrici al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. nella misura che sarà ritenuta di giustizia.

In via istruttoria, l'Avv. Salvatore Castellaneta:

a) insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie dedotte in seconda memoria (prova per interrogatorio formale e per testi: cfr. nostra seconda memoria, pag. 5, con il teste indicato);

b) si oppone alle istanze di prova dedotte da controparte;

c) per il non credito caso di ammissione, in tutto o in parte, delle istanze istruttorie avversarie, chiede di essere ammesso alla prova contraria con i testi indicati".

Rotondino Mall s.r.l.:

"Insiste per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

- in rito:

➤ rigettare l'eccezione d'incompetenza funzionale del Tribunale Ecc.mo a favore dell'arbitro unico avanzata dall'Avv. Castellaneta;



➤ *rigettare l'eccezione in ordine alla carenza di interesse ex art. 100 c.p.c. avanzata dall'Avv. Castellaneta;*

- *nel merito:*

➤ *in via preliminare, disporre la sospensione ex art. 295 c.p.c. del presente giudizio, in attesa della definizione dei giudizi R.G. n. 14626/22, R.G. n. 242/2023 e R.G. n. 16035/2019, stante il rapporto di necessaria pregiudizialità sussistente tra le domande proposte nel presente e nei predetti giudizi con riguardo alle condotte del liquidatore della Società;*

- *in via subordinata:*

➤ *tenuto conto dell'attuale pendenza dei giudizi R.G. n. 14626/22, R.G. n. 242/2023 e R.G. n. 16035/2019, rigettare la domanda di revoca del liquidatore avanzata da parte attrice per assenza, considerati i documenti allo stato versati in atti, di una giusta causa di revoca dello stesso ai sensi dell'art. 2487, quarto comma, c.c.;*

- *in ogni caso:*

➤ *il suddetto curatore speciale si rimette a giustizia in ordine ad ogni decisione che, ai sensi dell'art. 2487, quarto comma, c.c., il Tribunale Ecc.mo dovesse ritenere opportuna.*

Con vittoria di spese e compensi professionali del presente procedimento”.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 2487, comma IV, c.c. Carmine Rotondaro, quale *beneficial owner* e procuratore generale di Tressel Overseas s.a. (di seguito “TO”) e Torrado Holdings inc. (di seguito “TH”), socie di minoranza di Rotondino Mall s.r.l. in liquidazione (di seguito “RM”) ciascuna titolare del 24% delle quote sociali, ha domandato la revoca del liquidatore di quest'ultima, Salvatore Castellaneta, per aver commesso plurime violazioni nell'espletamento della propria attività.

A fondamento della domanda gli attori hanno allegato che il liquidatore di RM con colpevole inerzia ha protetto le malefatte del proprio *dominus* Luigi Dagostino –socio di maggioranza per il 52% ed ex



amministratore– cagionando ingenti pregiudizi alla società in liquidazione e alle sue socie per l'illegittima riduzione del riparto all'esito dell'attività liquidatoria.

Gli attori hanno riferito che Dagostino è stato, sin dalla costituzione di RM, suo AU fino al 5.1.2017 quando ha rassegnato le dimissioni ed ha nominato –anche a mezzo della procura conferita dalle altre due socie– quale nuovo amministratore Castellaneta; questi non ha presentato i bilanci di esercizio 2017 e 2018, motivo già sufficiente secondo la prospettazione attorea a determinarne la revoca, e solo il 23.7.2019 sono stati depositati presso il RI i bilanci di detti anni oltre a quello finale di liquidazione, tutti approvati contestualmente il 20.7.2019 e successivamente impugnati dalle socie di minoranza.

Con riferimento ai bilanci gli attori hanno affermato la sussistenza di irregolarità formali e sostanziali: quanto alle prime, vi sarebbe stata una irregolarità della convocazione delle socie di minoranza ed il liquidatore avrebbe consentito lo svolgimento dell'assemblea e l'adozione di importanti delibere sui bilanci in un palese stato di irregolarità; quanto alle seconde, il bilancio 2017 –e poi i successivi– mancherebbe dell'inserimento di crediti di RM nei confronti di Dagostino nei cui confronti il liquidatore non avrebbe proposto una doverosa azione di responsabilità per aver depredato la società quando ne era AU mediante l'inserimento in bilancio di costi per servizi assolutamente sproporzionati e non congrui rispetto all'attività di affitto di ramo di azienda comprendente un unico immobile svolta da RM (complessivi € 992.276,00 nei bilanci 2015 e 2016), mentre sarebbero stati inseriti costi fittizi e pagamenti abnormi e ingiustificati in favore del Castellaneta per complessivi € 105.000,00, di cui € 90.000,00 autoliquidati dal liquidatore per lo svolgimento della sua attività –e portati da una fattura emessa dopo solo un mese dalla nomina a liquidatore– ed € 15.000,00 per una asserita consulenza sulla messa in liquidazione della società; infine il bilancio di liquidazione violerebbe il principio di chiarezza per la mancata rappresentazione analitica delle varie voci.



Ulteriore addebito mosso nei confronti del liquidatore attiene alla richiesta di cancellazione della società dal RI prima della decorrenza del termine di legge per l'impugnativa del bilancio finale di liquidazione.

Si è costituito in giudizio Salvatore Castellaneta eccependo in via preliminare: l'improcedibilità delle domande per essere competente l'arbitrato unico previsto dall'art. 33 dello Statuto di RM; la carenza di interesse ad agire degli attori essendo l'attività liquidatoria ormai terminata con il deposito del bilancio finale ed il riparto dell'attivo residuo ai soci e ben potendo le socie di minoranza proporre autonoma azione di responsabilità nei confronti dell'ex amministratore; la sussistenza di una causa di sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. attesa la pendenza di altro procedimento avente ad oggetto l'impugnativa dei bilanci 2017, 2018 e del bilancio finale di liquidazione.

Il convenuto ha contrastato le imputazioni attoree affermando che:

– la tardiva predisposizione dei bilanci è doglianza priva di effettività ed attualità, non idonea a determinare la giusta causa di revoca del liquidatore; costituisce, peraltro, un fatto che non ha generato danni e che è stato tollerato dalla stessa controparte che mai prima del giudizio ha lamentato l'omissione di tali adempimenti;

– le violazioni bilancistiche non sussistono dal momento che i documenti contabili riflettono fedelmente la situazione economica e patrimoniale della società; quanto all'addebito relativo alla mancata appostazione di crediti risarcitori nei confronti di Dagostino, è carente la prova; in particolare, le spese indicate nei bilanci 2015 e 2016 trovano tutte corrispondenza nella contabilità sociale e sono inerenti all'attività svolta dal momento che si tratta di spese necessarie al completamento dell'immobile di proprietà di RM e alla sua manutenzione; inoltre, perché un credito risarcitorio possa essere iscritto in bilancio occorre che vi sia un titolo – carente nel caso di specie – che ne accerti l'esistenza;

– l'avviso di convocazione per l'assemblea di approvazione dei bilanci è stato inoltrato nei termini e con le modalità previste nello Statuto e comunque Rotondaro era ben a conoscenza della data di convocazione;



- la misura del compenso del liquidatore è congrua in relazione all'attività svolta e ai risultati conseguiti: si è trattato in particolare di due anni di attività con liquidazione dell'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare di RM, con l'incasso di ingenti crediti utilizzati per saldare i creditori sociali; l'assenza, poi, di una delibera sociale di determinazione del compenso sarebbe superata dall'accordo tacito con il socio di maggioranza come affermato dalla stessa parte attrice;

- le censure relative al bilancio finale di liquidazione sono generiche ed i costi della liquidazione sono indicati in modo chiaro;

- la richiesta di cancellazione della società dal RI era un adempimento dovuto da parte del liquidatore che deve provvedervi immediatamente dopo l'approvazione del bilancio finale di liquidazione.

Si è costituita in giudizio anche RM a mezzo del curatore speciale nominato dal Tribunale la quale ha in via preliminare evidenziato l'opportunità di sospendere il presente giudizio in attesa della definizione di quello di impugnativa dei bilanci.

La società ha condiviso l'impostazione attorea ritenendo astrattamente sussistente una giusta causa di revoca del liquidatore con riferimento ad alcune delle censure mosse, mentre altre, pur rilevanti sotto il profilo della giusta causa, risulterebbero in concreto eliminabili con il rimedio specifico dell'impugnazione delle delibere assembleari che approvano il bilancio.

In particolare RM ha evidenziato che: quanto ai bilanci, se è vero che gli stessi non sono stati approvati nei termini imposti dalla legge, è comunque vero che detti bilanci sono stati successivamente approvati; quanto alla convocazione per l'assemblea, la doglianza rileverebbe se dal giudizio emergesse che la stessa non pervenne ai soci in tempo utile per partecipare all'assemblea; con riguardo alle irregolarità bilancistiche, se queste venissero confermate nel giudizio di impugnativa giustificerebbero la revoca del liquidatore; con riferimento al compenso del liquidatore, posta la sua legittimità anche senza autorizzazione assembleare ma in presenza di un accordo informale, sarà necessario verificarne la congruità tenuto



conto che l'attività di liquidazione svolta dall'avv. Castellaneta non sembra riconducibile ad un'attività di liquidazione in senso proprio dato che l'unico asset societario (ovvero, l'immobile di Rignano) era già stato alienato prima che la società fosse posta in liquidazione, sicché facendo applicazione della tariffa professionale il compenso congruo sarebbe molto inferiore a quello autoliquidatosi dal convenuto (€ 15.843,42 anziché € 105.000,00); infine, quanto alla richiesta di cancellazione della società, non vi sarebbe prova di un danno alla società e di una volontà del liquidatore di cagionare un danno alla stessa.

La società si è quindi rimessa a giustizia in ordine alla richiesta di revoca del liquidatore.

La causa è stata istruita sulle produzioni documentali delle parti e a mezzo di assunzione della prova orale.

All'udienza del 18.1.2023 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di replica, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.

*** *** ***

1. Sulle eccezioni preliminari.

1.1 Sull'eccezione di incompetenza del Tribunale delle Imprese sollevata dal convenuto è infondata.

La clausola compromissoria inserita nell'atto costitutivo di una società, che preveda la possibilità di deferire agli arbitri le controversie tra i soci e quelle tra la società e i soci, non può essere automaticamente estesa alle controversie che coinvolgono amministratori, liquidatori o sindaci, essendo necessario a tal fine che vi sia una espressa estensione dell'ambito di operatività di detta clausola.

Nel caso di specie l'art. 33 dello Statuto di RM prevede che *“per tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al contratto sociale o connesse allo stesso, che dovessero insorgere fra le parti, queste si obbligano a ricorrere al*



procedimento di mediazione disciplinato dal regolamento del Servizio di conciliazione della Camera di Commercio ove ha sede la società...” (doc. 4 fasc. RM).

È evidente, dunque, che il chiaro enunciato della disposizione pattizia consente di escludere la compromettibilità in arbitri delle controversie che coinvolgono amministratori, liquidatori o sindaci e, dunque, resta escluso il presente giudizio il cui oggetto è la revoca del liquidatore.

1.2 Sulla carenza di interesse ad agire.

Anche questa eccezione si profila infondata.

Il convenuto fonda detta eccezione sul fatto che la liquidazione deve considerarsi terminata in considerazione del deposito del bilancio finale di liquidazione e della richiesta di cancellazione della società, oltre che della esistenza di strumenti per i soci di minoranza di tutelare interessi eventualmente lesi.

Il Collegio osserva che gli attori hanno impugnato, tra le altre cose, la delibera di approvazione del bilancio finale della liquidazione impedendo la cancellazione della società dal RI: detta circostanza impone di ritenere che la liquidazione non sia terminata e che dunque persista un interesse ad agire in capo agli attori.

Il fatto poi, sostenuto dal convenuto, che gli attori siano in grado di tutelare in via autonoma il preteso interesse risarcitorio senza necessità di revocare il liquidatore –come dimostrano i giudizi instaurati nei confronti dell'ex AU– non costituisce un elemento utile a sostenere la carenza di interesse a rimuovere il liquidatore nel caso di ritenuta esistenza di una giusta causa.

Difatti, una cosa è l'eventuale recupero per mezzo di azioni giudiziarie di somme di denaro quale forma di ristoro a fronte di danni subiti dalla società, altra cosa è verificare l'esistenza di giuste cause per la revoca del liquidatore al fine, nel caso di accoglimento della domanda, di affidare il completamento delle attività liquidatorie ad un diverso soggetto escludendo così eventuali e successive condotte pregiudizievoli per la società ed i suoi soci.



1.3 Sulla sospensione del giudizio.

Il convenuto e RM, per mezzo del suo curatore speciale, hanno domandato la sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in considerazione della pendenza del giudizio di impugnativa dei bilanci e di quello avente ad oggetto l'azione di risarcimento dei danni per *mala gestio* dell'organo amministrativo.

Al riguardo si osserva che costituisce principio condiviso quello per cui la sospensione necessaria del giudizio *ex art. 295 c.p.c.* ha lo scopo di evitare il conflitto di giudicati, sicché può trovare applicazione solo quando in altro giudizio debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale in senso tecnico-giuridico, non anche qualora oggetto dell'altra controversia sia una questione pregiudiziale soltanto in senso logico; così come è stato chiarito che *“ai fini della sospensione necessaria del processo, non è configurabile un rapporto di pregiudizialità necessaria tra cause pendenti fra soggetti diversi, seppur legate fra loro da pregiudizialità logica”* (Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 12996 del 24/05/2018).

Nel caso di specie pendono dinanzi a questo Tribunale, in disparte il procedimento cautelare, il giudizio di responsabilità avviato nei confronti di Dagostino e Castellaneta e quello di impugnativa dei bilanci che vede coinvolta la società: già questo evidenzia che si tratta di procedimenti tra parti diverse.

Vi è poi da dire che oggetto del presente giudizio è la domanda di revoca del liquidatore che postula l'esame di plurimi addebiti tra cui quelli afferenti le iscrizioni in bilancio e la *mala gestio* dell'amministratore; ma certamente di tali questioni il Tribunale può conoscere incidentalmente nella presente causa senza che sussista nessun rapporto di pregiudizialità con gli accertamenti compiuti nelle altre sedi.

1.4 Sulla allegata rinuncia all'azione.

Il convenuto sostiene che i soci di minoranza di RM hanno rinunciato in passato a far valere le doglianze in questa sede nuovamente mosse nei confronti del liquidatore (e in precedenza dirette anche contro l'ex



amministratore Dagostino) ed hanno tollerato di fatto le condotte oggi addebitate al convenuto.

Sul punto è sufficiente osservare che dalla documentazione in atti emerge che i soggetti che rinunciarono alle azioni giudiziarie furono solo i soci e non la società né il convenuto; in particolare dal doc. 11 fasc. conv. emerge che Rotondaro, a fronte di impegni assunti dalla Parte Dagostino, avrebbe rinunciato alle azioni giudiziarie intraprese, mentre dal doc. 19 fasc. conv. emerge che l'assemblea di RM in data 12.3.2018 è stata informata dell'esistenza di un accordo transattivo tra i soci in base al quale vi era intenzione di abbandonare i giudizi pendenti e della necessità di *“approvare la rinuncia al procedimento cautelare da parte della società, autorizzando il curatore speciale a depositare rinuncia agli atti ovvero ad accettarla...”* e in tal senso l'assemblea ha deliberato.

È evidente, dunque, che non vi è stata nessuna rinuncia da parte della società ai propri diritti ai sensi dell'art. 2476, comma V, c.c..

2. Sulle cause di revoca del liquidatore.

Gli attori fondano la domanda di revoca del liquidatore su una pluralità di addebiti:

- la ritardata predisposizione e presentazione dei bilanci di esercizio;
- l'irregolare convocazione dei soci di minoranza;
- l'esistenza di vizi sostanziali nei bilanci presentati ed approvati ed il mancato avvio di azione di responsabilità nei confronti dell'ex AU;
- l'autoliquidazione di un compenso abnorme;
- la richiesta di cancellazione anticipata.

Prima di esaminare i singoli addebiti occorre richiamare il contenuto dell'art. 2487, comma IV, c.c. che prevede che i liquidatori possano essere revocati dal Tribunale su istanza dei soci, dei sindaci o del pubblico ministero quando sussiste una giusta causa; questa, secondo l'orientamento condiviso, può consistere non solo in fatti integranti un significativo inadempimento degli obblighi derivanti dall'incarico, ma anche in fatti che minano il *pactum fiduciae*, elidendo l'affidamento riposto al



momento della nomina sulle attitudini e capacità del soggetto (cfr. *ex multis* Cass., Sez. 1, Sentenza n. 23381 del 15/10/2013 il cui principio è enunciato con riferimento agli amministratori ma che per orientamento concorde può essere esteso anche ai liquidatori di società di capitali, nonché tra le tante pronunce di merito Tribunale Imprese Milano sentenza n. 6641/2017 con specifico riferimento alla figura del liquidatore).

Tanto chiarito si passa ad esaminare i singoli addebiti.

2.1 Sulla ritardata predisposizione e presentazione dei bilanci di esercizio.

È pacifico e risulta dagli atti che i bilanci di esercizio degli anni 2017 e 2018 non sono stati redatti e presentati all'assemblea dei soci per l'approvazione nel rispetto dei termini di legge; difatti entrambi i bilanci, unitamente a quello finale di liquidazione, sono stati approvati contestualmente all'assemblea del 20.7.2019.

Ora, è opinione diffusa che l'omessa presentazione di due bilanci consecutivi costituisca possibile causa di revoca; tuttavia nel caso in esame non si discute tanto di una omissione quanto piuttosto di un ritardo (considerevole per quanto riguarda in particolare il bilancio 2017).

Sul punto il convenuto replica facendo osservare che per più di due anni c'è stata una assoluta inerzia dei soci odierni attori che hanno di fatto tollerato le condotte oggi imputate al liquidatore.

Il Collegio reputa che l'eventuale inerzia dei soci non valga ad escludere la violazione di un preciso obbligo incombente sul liquidatore, il quale avrebbe dovuto non solo redigere i bilanci ma anche farlo tempestivamente.

2.2 Sull'irregolare convocazione dei soci di minoranza.

Anche in questo caso è pacifico che l'avviso di convocazione per l'assemblea del 20.7.2019 è giunto alle socie dopo l'assemblea; ed è altrettanto incontestato che detto avviso sia stato spedito l'ottavo giorno antecedente all'assemblea e quindi nel rispetto formale delle disposizioni normative.



È invece contestato che le socie, per mezzo di Carmine Rotondaro, non siano state a conoscenza effettiva della convocazione in tempo utile: invero, il convenuto afferma che Rotondaro era stato avvisato telefonicamente dell'assemblea, mentre le attrici negano tale circostanza.

L'accertamento della fondatezza o meno dell'assunto del convenuto ha rilievo determinante giacché costituisce principio condiviso quello secondo cui non è sufficiente il rispetto dei termini legali per la convocazione dell'assemblea –e dunque a mezzo del tempestivo invio dell'avviso– essendo necessario che il socio sia comunque messo nella concreta possibilità di partecipare all'assemblea.

Sul punto è stata assunta in giudizio la testimonianza del dott. Mennuti, commercialista di RM, il quale alla domanda *“Vero che, in data 10 luglio 2019, il Sig. Luigi Dagostino avisò telefonicamente il Sig. Carmine Rotondaro che il giorno 20 luglio 2019 si sarebbe tenuta l'assemblea di Rotondino Mall S.r.l. per l'approvazione dei bilanci di liquidazione”* ha risposto: *“sicuramente ho assistito a più di una telefonata tra Rotondaro e D'Agostino, essendo una società a ristretta base societaria si sentivano spesso per condividere aspetti sulle decisioni dei soci; ho assistito sicuramente a qualche telefonata con cui D'Agostino avisava Rotondaro di eventi che riguardavano i soci; non ricordo la data con precisione ma ricordo che d'Agostino avisò Rotondaro della convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio; preciso che le convocazioni vere e proprie non so come sono state fatte; non era una telefonata per la convocazione ma le parti parlarono di questa assemblea”*.

La testimonianza assunta, se anche consente di ritenere che Rotondaro sia stato effettivamente messo a conoscenza dell'assemblea fissata per l'approvazione dei bilanci, non permette tuttavia di valutare corretto l'operato del liquidatore.

È vero, infatti, che Rotondaro –a questo punto non si sa bene in quale veste ovvero se in proprio o quale procuratore delle società panamensi– è stato reso edotto dell'assemblea per le vie brevi, ma tanto è stato fatto da un soggetto diverso –Dagostino– rispetto a quello deputato alla formale convocazione dei soci, con ciò determinando anche la violazione delle norme



di legge e statutarie che impongono specifici obblighi informativi in capo all'amministratore/liquidatore e l'indicazione dell'ordine del giorno.

Ciò posto, si osserva che: ai sensi dell'art. 2479 *bis* c.c. e dell'art. 19 dello Statuto di RM l'assemblea è regolarmente convocata quando l'avviso è spedito ai soci almeno otto giorni prima; è comunque necessario che i soci siano messi in grado di poter partecipare all'assemblea; l'art. 19, comma III, dello Statuto prevede che l'avviso possa essere inviato anche "*in qualunque altro modo che sia idoneo ad assicurare la tempestiva informazione*".

Tuttavia, nel caso di specie, non risulta che le socie siano state correttamente convocate in quanto non è possibile affermare che abbiano avuto *aliunde* notizia dell'assemblea né è possibile ritenere che la convocazione inviata dal liquidatore abbia loro consentito di partecipare effettivamente all'assemblea.

In conclusione, ai fini della valutazione del comportamento del liquidatore nell'ottica di valutare la sussistenza di cause di revoca, si può affermare che l'eventuale conoscenza che i soci abbiano avuto *aliunde* dell'assemblea, ma non per il tramite del soggetto deputato alla convocazione, costituisce un inadempimento censurabile; a ciò, peraltro, deve aggiungersi che non vi è neppure prova che il liquidatore fosse a conoscenza della telefonata intercorsa tra Rotondaro e Dagostino.

Sotto altro profilo, quanto alla valutazione delle modalità di convocazione adottate in concreto dal convenuto, va ribadito il mancato rispetto delle prescrizioni legali e statutarie giacché la convocazione è stata inviata a Rotondaro, residente nel principato di Monaco, l'ultimo giorno utile, con la palese quasi certezza della impossibilità di tempestiva ricezione dell'atto, che, infatti, è stato ricevuto nove giorni dopo l'assemblea.

2.3 Sull'esistenza di vizi sostanziali nei bilanci presentati ed approvati ed il mancato avvio di azione di responsabilità nei confronti dell'ex AU.

Gli attori affermano che nei bilanci portati all'approvazione dal liquidatore –e comunque anche i bilanci degli anni antecedenti a partire dal 2015– siano state contabilizzati costi fittizi e pagamenti abnormi in favore del liquidatore, in assenza di un ritenuto giustificato inserimento di crediti



verso l'ex amministratore Dagostino derivanti dalla *mala gestio* da questi perpetrata durante la sua gestione; sotto questo ultimo aspetto, infatti, gli attori lamentano che senza valida ragione il liquidatore ha ommesso di esercitare nei confronti dell'ex AU l'azione di responsabilità per il risarcimento dei danni subiti dalla società.

Con riferimento alla questione dei costi ingiustificati va da subito evidenziato che pende dinanzi a questo Tribunale il giudizio di impugnativa dei bilanci che hanno contabilizzato tali voci e proprio in quella sede è stata espletata la CTU della dott.ssa Russotto richiamata dalle parti la quale ha concluso per l'inesistenza di irregolarità formali del bilancio ma per la non inerenza delle voci di costo all'esercizio dell'impresa; in particolare, i costi sostenuti dalla società per poco meno di un milione di euro non sarebbero inerenti ma essendo stati effettivamente sostenuti dalla società il bilancio che li ha contabilizzati come tali è stato redatto in modo corretto.

Ora, certamente non c'è bisogno neppure delle risultanze della CTU Russotto per affermare che le numerose fatture indicate dalle attrici e prodotte in giudizio sono riferite a costi assolutamente non inerenti alla società RM (si pensi alle due autovetture, alle spese non conciliabili "*con la gestione di un immobile appena finito e rifinito, e concesso in locazione, o con la vendita di altro immobile realizzato al grezzo e privo di impianti*" come si legge nell'ordinanza cautelare di questo Tribunale del 3.3.3023, alle spese per consulenze o perizie non riferite a RM, per utilizzo di location, etc.), mentre altri costi non risultano neppure giustificati; tuttavia è da dire che di fronte alla circostanza dell'imputazione e del sostenimento di tali costi da parte di RM il liquidatore non avrebbe potuto far altro che registrare il movimento contabile così come ha fatto; piuttosto, è da indagare se in questa palese situazione di falsità di imputazioni l'organo liquidatore avrebbe dovuto agire nei confronti dell'ex AU per ottenere il risarcimento dei danni patiti dalla società.

Al riguardo, se consideriamo la funzione del liquidatore –appunto quella di liquidare i beni sociali e pagare i creditori– si potrebbe affermare che tanto non era un contegno che si poteva pretendere da parte del convenuto; ma pare più aderente al sistema una posizione che ritenga



esigibile da parte del liquidatore l'esercizio di tutte quelle azioni volte a tutelare e attualizzare il patrimonio societario mediante il recupero di crediti in via giudiziale ed anche attraverso l'eventuale esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dell'ex organo amministrativo.

Nel caso di specie la non inerenza di ingenti costi era certamente conosciuta e conoscibile da parte del liquidatore che, oltretutto, era parte anche nel primo procedimento avviato da Rotondaro nei confronti di Dagostino e Castellaneta –e poi abbandonato– nel quale queste incongruità erano già state lamentate. Sicché quello che certamente può essere imputato al liquidatore è il non aver promosso nessun tipo di azione per il recupero di dette somme e ciò a prescindere dall'eventuale regolarità o meno della predisposizione dei bilanci senza questa voce di credito. Ed infatti, ai fini che qui interessano, è sufficiente rilevare l'esistenza di questa grave violazione per affermare che sussiste una giusta causa di revoca del liquidatore che ha mostrato di non aver adempiuto alle proprie obbligazioni diligentemente a tutela della società e dei suoi creditori.

Sul punto val la pena evidenziare l'inconsistenza della difesa del convenuto fondata sulla circostanza che dopo l'introduzione del primo giudizio cautelare volto ad ottenere i danni dall'ex AU per i medesimi fatti qui contestati le parti abbiano raggiunto un accordo transattivo con rinuncia all'azione, ragione per la quale secondo il liquidatore ogni ragione di controversia avrebbe dovuto essere considerata definitivamente risolta. Al riguardo è sufficiente richiamare quanto già affermato sopra con riferimento al valore di quella rinuncia e alla non imputabilità alla società, sicché dovendo il liquidatore perseguire gli interessi sociali l'esistenza di quella transazione non spostava i termini della questione.

Alla luce di quanto osservato appare evidente l'inesistenza di un rapporto di pregiudizialità con il giudizio di impugnativa dei bilanci, nonché la fondatezza della doglianza degli attori in ordine alla negligenza del liquidatore per la mancata attivazione nei confronti dell'ex AU, ma non tanto per la mancata contabilizzazione dei relativi crediti, quanto piuttosto in sé per l'omesso avvio di iniziative volte ad ottenere il risarcimento dei danni.



2.4 Sull'autoliquidazione di un compenso abnorme.

Anche in questo caso è pacifico che il liquidatore ha emesso due fatture dell'importo complessivo di € 105.000,00 per il proprio compenso: la prima di € 90.000,00 è stata emessa il 19.6.2017, ovvero ad appena poco più di un mese dalla sua nomina (avvenuta il 3.5.2017), a titolo di compenso per l'attività di liquidatore (cfr. doc. 27 fasc. att.), mentre la fattura successiva è del 29.11.2017 e riporta la somma di € 15.000,00 quale compenso per l'attività di consulenza legale per la messa in liquidazione e la cancellazione della società (cfr. doc. 28 fasc. att.).

Ciò posto, rileva il Collegio che esistono una pluralità di criticità: in primo luogo non è stata documentata l'esistenza di una delibera dell'assemblea di attribuzione di un compenso al liquidatore (laddove per le funzioni in precedenza svolte quale amministratore era stato deliberato il ben inferiore importo di € 450,00 mensili); in secondo luogo, se è vero che anche in assenza di delibera l'attività del liquidatore va comunque retribuita, è pur vero che di fatto quello riconosciuto al convenuto risulta un compenso spropositato per l'attività prestata; in terzo luogo l'aver fatturato il rilevante importo di € 90.000,00 a solo un mese dalla nomina come liquidatore appare non giustificato.

Tornando in particolare al secondo aspetto, occorre rilevare che il convenuto non ha introdotto in giudizio lo svolgimento di attività ulteriori rispetto a quelle indicate da parte attrice, essendosi limitato a riferire della maggiore complessità delle operazioni per la presenza di società aventi sede nei cosiddetti paradisi fiscali ed avendo allegato lo svolgimento di una pluralità attività solo genericamente indicate. Ed allora, facendo riferimento alla tariffa professionale dei dottori commercialisti e all'importo di € 376.371,88 ripartito tra i soci all'esito della liquidazione, il congruo compenso sarebbe stato di quasi € 16.000,00 cifra evidentemente neppure paragonabile a quella maggiore fatturata dal liquidatore.

E neppure può ritenersi fondata la difesa del convenuto relativa all'esistenza di un accordo verbale col socio Dagostino sull'ammontare del compenso in quanto indimostrato e comunque non sufficiente a legittimare il riconoscimento di un costo spropositato a carico della società.



2.5 Sulla richiesta di cancellazione anticipata.

Da ultimo mette conto rilevare che risulta pacifico che il liquidatore abbia domandato la cancellazione della società dal RI con un giorno di anticipo rispetto allo scadere del termine per l'impugnativa del bilancio finale di liquidazione.

Al riguardo osserva il Collegio che non vi è prova che tale condotta sia stata finalizzata dal liquidatore a cagionare un danno ai soci, anche se alla luce della condotta tenuta dal liquidatore nel periodo della liquidazione –da metà 2017 a metà 2019– possono sorgere legittimi dubbi sul punto, così come potrebbe affermarsi l'esistenza di un mero errore nel calcolo dei termini legali. Tuttavia, alla luce di quanto già osservato si ritiene che già i profili evidenziati integrino una giusta causa di revoca del liquidatore sicché l'addebito in esame non risulta dirimente.

3. Sulla ritenuta giusta causa di revoca.

Le considerazioni svolte, ribadita la sufficiente istruttoria della causa, consentono di ritenere sussistente una giusta causa di revoca del liquidatore tenuto conto dell'insieme delle censure valutate come fondate in questa sede.

4. Sulle spese di lite.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/14 come modificato dal DM 147/22 facendo applicazione dei parametri prossimi ai medi per tutte le fasi di giudizio con riferimento allo scaglione di cause di valore indeterminabile a complessità alta e con aumento *ex art.* 4, comma II, DM citato, tenuto conto della notula del difensore (nella quale non è chiesto il rimborso di spese vive), delle attività espletate e delle questioni trattate, seguono la soccombenza.

Quanto, invece, alle spese tra il curatore speciale di RM e le altre parti, si ritiene sussistano i presupposti per l'integrale compensazione in ragione della posizione processuale assunta.

Vanno, infine, rigettate le domande formulate da parte attrice e dal convenuto ai sensi dell'art. 96 c.p.c. non ravvisando la sussistenza dei



presupposti, così come della domanda ex art. 89 c.p.c. articolata dal
convenuto.

P. Q. M.

Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni
diversa istanza, così provvede:

- 1) in accoglimento della domanda di parte attrice revoca Salvatore
Castellaneta dalla carica di liquidatore di Rotondino Mall s.r.l. in
liquidazione,
- 2) condanna Salvatore Castellaneta a rifondere a parte attrice le
spese di lite, liquidate in € 18.000,00 per compensi, oltre al 15% per
rimborso forfetario sul compenso, oltre all'IVA e al C.P.A.,
- 3) dichiara integralmente compensate le spese di lite tra Rotondino
Mall s.r.l. in liquidazione e le altre parti.

*Così deciso a Firenze nella Camera di Consiglio dell'11.4.2023 su relazione
della dott.ssa Laura Maione.*

Il giudice estensore

dott.ssa Laura Maione

Il Presidente

dott. Niccolò Calvani

